



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2004 (25.10)
(OR. fr)**

14320/07

**PE 341
INST 127**

NOTA

della:	Presidenza
alle:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11559/07 PE 228 INST 90 CODEC 770
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
	– Progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002, a seguito della decisione di "splitting" presa dal Coreper il 24 ottobre 2007

Si allega per le delegazioni il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a seguito della decisione di "splitting" presa dal Coreper il 24 ottobre 2007.

PROGETTO

di regolamento del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ¹

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 279,

vista la proposta della Commissione ²,

visto il parere del Parlamento europeo ³,

visto il parere della Corte dei Conti ⁴,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2004/2003 ⁵ prevede che il Parlamento europeo pubblichi una relazione sull'applicazione del regolamento e indichi, se del caso, le eventuali modifiche da apportare al sistema di finanziamento.
- (2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 2006 sull'applicazione del regolamento(CE) n. 2004/2003, il Parlamento europeo ha concluso che alcuni aspetti del regolamento dovessero essere migliorati alla luce dell'esperienza acquisita dalla sua entrata in vigore nel 2003.

¹ Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE, EURATOM) n. 1995/2006 del Consiglio, del 13 dicembre 2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

² GU C

³ GU C

⁴ GU C

⁵ Regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

- (3) È opportuno modificare le norme che regolano il finanziamento dei partiti politici a livello europeo per tenere maggiormente conto delle condizioni particolari in cui operano e segnatamente dei cambiamenti nelle priorità politiche e nei programmi politici che possono avere un'incidenza sui bilanci e che i partiti politici non sono in grado di prevedere al momento di redigere i programmi di lavoro e i bilanci annuali. A tale scopo, è opportuno introdurre la possibilità di un riporto limitato di fondi al primo trimestre dell'anno successivo.
- (4) Per migliorare la capacità di programmazione finanziaria a lungo termine dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari che variano da un anno all'altro e spronare maggiormente i partiti a non fare esclusivo affidamento sui finanziamenti pubblici, è opportuno che i partiti politici a livello europeo possano costituire riserve finanziarie limitate, utilizzando risorse proprie che abbiano una provenienza diversa dal bilancio dell'Unione europea,

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1605/2002 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 così formulato:

"4. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultano superiori alle spese, un partito politico può riportare all'esercizio successivo una percentuale dell'importo eccedente pari al massimo al 25% delle entrate totali per quell'esercizio, in deroga alla norma dell'assenza di profitto di cui al paragrafo 2, a condizione che essa sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio.

Ai fini della verifica del rispetto della norma dell'assenza di profitto, non sono prese in considerazione le risorse proprie, in particolare le donazioni e le quote di adesione versate dai membri, aggregate nelle operazioni annuali di un partito politico a livello europeo, che superano il 15% dei costi ammissibili a carico del beneficiario.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano se le riserve finanziarie di un partito politico europeo a livello europeo superano il 100% delle sue entrate annue medie".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Consiglio

Il Presidente
